

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto la "FORNITURA DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI DELL'ATO CT3".

La fornitura di cui al presente capitolato dovrà avere la consistenza e le caratteristiche tecniche specificate al successivo art. 2.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DELLA FORNITURA:

La Società intende acquistare automezzi ed attrezzature di qualità, di elevate prestazioni, di grande affidabilità e tecnologicamente avanzate.

La fornitura sarà così composta:

- Lotto 1)** Autocompattatori di varia capacità adibiti alla raccolta differenziata.
Importo a base d'asta Lotto 1) €. **1.720.000,00** oltre IVA
- Lotto 2)** Attrezzature e sistemi di pesatura informatizzati per CCR, contenitori stradali per raccolta differenziata, Centri Ecologici Mobili.
Importo a base d'asta Lotto 2) €. **2.264.123,33** oltre IVA

Le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed indispensabili di ciascun automezzo o attrezzatura sono riportate nelle schede tecniche allegate per i due lotti.

ART. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA:

L'importo della fornitura di cui sopra, che ammonta complessivamente ad €. **3.984.123,33** oltre I.V.A., è così suddiviso:

- Lotto 1) Base Asta €. 1.720.000,00 oltre IVA**
Lotto 2) Base Asta €. 2.264.123,33 oltre IVA

Il prezzo sopraindicato comprende la consegna presso gli autoparchi, che saranno indicati nel contratto di fornitura, e che, comunque, dovrà avvenire nel territorio dei comuni di competenza dell'A.T.O. appaltante nonché quant'altro necessario per rendere perfettamente funzionante la fornitura stessa franco destino.

ART. 4 - PROCEDURA PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO ED AGGIUDICAZIONE:

L'appalto viene espletato mediante gara a pubblico incanto ai sensi del Decreto Legislativo n. 358/92 così come modificato dal successivo Decreto Legislativo n. 402/98, da esperirsi con il sistema di presentazione di offerta segreta da confrontarsi col prezzo posto a b.a. ed al prezzo più basso ai sensi del comma 1°, lettera a), dell'art.19, del D.Lgs. n.358/1992 come modificato dall'art.16 del D.Lgs. n.402/1998.

Saranno escluse le offerte alla pari ed in aumento; le eventuali offerte anomale verranno accertate ai sensi del 4° comma dell'art.19, del D.Lgs. n.358/1992 come modificato dall'art.16 del D.Lgs. n.402/98.

L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica tecnica positiva della fornitura, che avverrà in sede di collaudo. La stessa, pertanto, potrà ritenersi efficace, per i conseguenti riflessi

negoziali, soltanto dopo l'esecuzione favorevole del collaudo della fornitura.

L'Ente si riserva l'insindacabile diritto di non provvedere all'aggiudicazione dell'appalto e di disporre, quindi, la risoluzione dell'aggiudicazione medesima, qualora dall'esame tecnico della fornitura non risultino assicurate le caratteristiche prescritte dal precedente art.2.

ART. 5 - MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA:

La fornitura come sopra descritta dovrà essere consegnata perfettamente funzionante, completa di accessori d'uso e dei documenti di rito.

La consegna deve essere eseguita, con preavviso, esclusivamente nei giorni feriali e negli orari stabiliti dall'Ente.

La consegna della fornitura dovrà risultare da idoneo documento, che viene rilasciato al fornitore firmato dall'incaricato dell'Ente, che ritira la fornitura.

Dalla data di effettiva consegna della fornitura, apposta nel relativo documento da parte del Personale all'uopo incaricato, decorre il periodo di tempo previsto per il collaudo.

ART. 6 - TERMINE DI CONSEGNA E PENALITA' PER RITARDO:

Il termine utile per la consegna della fornitura è stabilito in gg. 120 (Centoventi) lavorativi, decorrenti dalla data di firma del contratto di fornitura.

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine sopraindicato, intendendosi per data di consegna quella effettuata presso l'autoparco indicato, e salvo i casi di comprovata forza maggiore, viene applicata alla ditta assuntrice la penale, per giorno solare di ritardo, in misura pari all'uno per mille (1‰) dell'importo della fornitura non consegnata.

L'importo della penale, che deve eventualmente applicarsi nei modi sopradescritti, sarà trattenuto dall'ammontare della fattura ammessa al pagamento.

Qualora il ritardo ecceda i 20 giorni l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto a sua discrezione, rivolgendosi ad altri fornitori, incamerando la cauzione prestata dalla ditta e richiedendo alla stessa il versamento delle penalità maturate, potendo agire successivamente per risarcimento danni.

La stazione appaltante ha comunque facoltà di non accettare consegne parziali.

ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA ASSUNTRICE:

E' a carico della ditta assuntrice (oltre agli obblighi ed agli oneri di cui appresso) la consegna di tutti i documenti necessari per la messa in esercizio e per il funzionamento della superiore fornitura (Certificati d'origine, certificati di vendita, ecc.).

Al momento della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria deve prestare la cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo del contratto. La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito. La Cauzione può essere, altresì, costituita da fidejussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti disposizioni. Detta cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla inadempienza delle obbligazioni stesse.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente punto l'impresa decadrà dall'aggiudicazione, che pertanto, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a

condizione risolutiva.

La cauzione definitiva sarà svincolata con la verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte del contratto di fornitura

ART. 8 - COLLAUDO:

A consegna avvenuta, si procederà al collaudo della fornitura, per l'accertamento preliminare della rispondenza delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei beni consegnati con quelle prescritte dall'art. 2 del presente C.S.A..

Le operazioni di collaudo saranno svolte entro 15 (quindici) solari dalla consegna di ciascun automezzo. In mancanza, entro quella data, la fornitura sarà considerata accettata e collaudata.

Le operazioni di collaudo vengono effettuate dal personale incaricato dall'Ente e l'accettazione della fornitura è subordinata all'esito favorevole di tale collaudo.

Il collaudo di che trattasi sarà effettuato presso gli autoparchi indicati. E' facoltà del fornitore presenziare, anche con propri rappresentanti e consulenti, a tale collaudo ed a tal fine il committente ne darà comunicazione preventiva.

ART. 9 – GARANZIE:

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire apparecchiature nuove di fabbrica, costruite usando parti nuove.

La ditta aggiudicataria deve garantire, per mezzo di officina/e autonoma/e avente/i sede nella Provincia di Catania, la manutenzione necessaria al funzionamento delle attrezzature fornite e le sostituzioni necessarie di parti di ricambio, interamente a proprio carico, per il periodo di garanzia corrispondente ad un anno dall'avvenuta consegna.

Durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria deve eseguire, gratuitamente, tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti dell'attrezzatura/e che nel frattempo si fossero manifestati, in particolare se dovuti a cattiva lavorazione, a scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso assemblaggio.

Le riparazioni di cui ai due capoversi che precedono devono essere completate nel termine di giorni 7 dalla richiesta. La stazione appaltante ha il diritto di applicare una penale pari a € 300 (trecento) per ogni giorno di ritardo rispetto all'anzidetto termine, rivalendosi sulla cauzione prestata, se sufficiente, salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni. La stazione appaltante potrà altresì, dopo l'infruttuoso decorso del predetto termine di sette giorni, provvedere direttamente alla riparazione, le cui spese dovranno essere sostenute dall'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, inoltre, con la semplice partecipazione alla gara, si impegna a detenere presso di sé, in magazzino, qualora non altrimenti reperibili, parti di ricambio riferite alla fornitura effettuata, per almeno 10 anni.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI:

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto Legislativo 24/07/1992 n. 358 (G.U. n. 188 dell'1/08/1992, S.O.) e successive

modificazioni ed integrazioni e della legge della regione Sicilia 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:

- Norme UNI vigenti in materia di materiali e controlli qualitativi;
- Tutte le Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I, Tabelle CEI-UNEL e testi citati nel presente Capitolato d'Oneri e Bando di Gara;
- Tutte le norme CEI relative ai componenti e agli impianti elettrici in B.T.;
- Quanto previsto dal Decreto L.vo 626 del 19/09/94;

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubbliche forniture anche se non espressamente citate nel presente Capitolato d'Oneri e di incondizionate loro accettazioni.

La ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare le norme sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori e forniture dello Stato, laddove compatibili con la fornitura in questione, ed ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti che siano emanati in corso d'opera in termini di assicurazioni sociali e pubblici lavori, che abbiano comunque applicabilità alle forniture di che trattasi.

ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO:

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di concedere in subappalto la fornitura sotto la comminatoria della immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione. Sono ammessi solamente i raggruppamenti di imprese secondo la normativa comunitaria, anche se appositamente e temporaneamente costituiti per l'aggiudicazione della specifica gara.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA:

In caso di grave inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'Ente ha la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 13 - INVARIABILITA' DEL PREZZO:

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura s'intende fisso ed immutabile.

ART. 14 - Trasferimento della proprietà

La proprietà delle attrezzature di cui al presente capitolato è trasferita all'Ente appaltante dalla data delle prove di collaudo con esito favorevole.

Sono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e di danni durante il deposito, il trasporto e la sosta delle predette attrezzature, fino alla data del collaudo favorevole.

ART. 15 - PAGAMENTI:

Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro 60 giorni solari dalla data del rispettivo collaudo, a seguito dell'adozione di apposito provvedimento di liquidazione delle fatture.

ART. 15 - CONTROVERSIE:

Per le controversie derivanti dal presente appalto viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Per ogni controversia, che dovesse insorgere in ordine al presente appalto, Foro competente è quello di Catania